



COMUNE DI MONTE CREMASCO
Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12 - 26010 – Monte Cremasco (CR) - 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it - pec : polizialocale.montecremasco@pec.it

R. O. Nr. 36/2023	O G G E T T O	Ordinanza di carattere temporaneo per la disciplina della circolazione stradale per Istituzione temporanea del restringimento della carreggiata e contestuale senso unico alternato temporaneo regolato segnaletica stradale e/o movieri, nonché il divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare di 30 km/h in avvicinamento alla zona dei lavori lungo la Via ROMA nel tratto compreso tra la il civico 3 ed il civico 7 dal 18/10/2023 al 28/10/2023 e comunque sino a fine lavori, per spostamento line gas metano.
Data 17/10/2023	Prot. 9079	

IL SINDACO

VISTA la comunicazione da parte della ditta LD Reti, con sede a Lodi via Strada Vecchia Cremonese P. Iva 01341400198, con la quale comunica che per lavori alla linea gas-metano necessita di ordinanza per senso unico alternato nella Via Roma (tratto dal civico 3 al civico 7) **dal 18/10/2023 al 28/10/2023 e comunque sino a fine lavori** a seguito di scavo per spostamento line gas metano;

ACCERTATO che per poter garantire l'incolumità delle persone e assicurare la normale circolazione stradale si rende necessario nel tratto di strada interessato dai lavori istituire senso unico alternato nonché il restringimento della carreggiata in Via Roma nel tratto tra il civico 3 ed il civico 7 dal 18/10/2023 al 28/10/2023 e comunque sino a fine lavori;

RITENUTO che le modalità di esecuzione dei lavori rendano necessario tutelare la sicurezza della circolazione stradale e al contempo la pubblica incolumità assumendo i relativi provvedimenti in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.

VISTO il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO gli articoli 5,6,7 e 21 del vigente Codice della Strada, successive modificazioni od integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

L'istituzione temporanea del restringimento della carreggiata e contestuale senso unico alternato temporaneo regolato segnaletica stradale e/o movieri, nonché il divieto di sorpasso e il limite di

velocità a scalare di 30 km/h in avvicinamento alla zona dei lavori **lungo la Via ROMA nel tratto compreso tra la il civico 3 ed il civico 7 dal 18/10/2023 al 28/10/2023 e comunque sino a fine lavori;**

Sarà cura della Ditta LD RETI o sua appaltatrice, provvedere alla posa della segnaletica stradale prevista dal C.d.S., con modalità visibile anche in ore notturne con lampade adeguate;

DEMANDA

- a) **Che il Direttore Lavori, quale responsabile del cantiere,** porti a conoscenza la Ditta esecutrice dei lavori, delle regolamentazioni dettate dalla presente Ordinanza, provveda alla verifica della segnaletica utilizzata e al controllo sulla congruità ed efficienza della stessa per tutta la durata del cantiere;
- b) **Che la ditta esecutrice dei lavori o altra subappaltatrice autorizzata individuata nella ditta LD Reti, con sede a Lodi via Strada Vecchia Cremonese P. Iva 01341400198,** provveda a portare a conoscenza al pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali secondo quanto imposto dall'art. 21 del D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dai relativi artt. del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 (tav. 66 DM 10 luglio 2002 – G.U. n. 226 del 26/09/2002), ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposto in modo ben visibile sulla testata del cantiere; La ditta esecutrice dei lavori resterà responsabile, in solido con eventuali ditte autorizzate e/o subappaltatrici dei lavori stessi e della posa della segnaletica
- c) **Che i segnali siano scelti dalla Direttore Lavori ed installati dalla Ditta esecutrice dei lavori,** in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e fissati con disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto degli articoli 30 e 31 del DPR n.495/92. Qualora i segnali da porre siano in contrasto con la segnaletica stradale permanente questa va rimossa o coperta con la segnaletica temporanea che, ad ultimazione dei lavori, dovrà essere tempestivamente rimossa per il ripristino della segnaletica permanente;

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, alla giustizia amministrativa Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni;

Durante le ore notturne qualsiasi tipo di ostacolo o limitazione, dovrà essere adeguatamente evidenziata da segnalatori luminosi.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per gli eventuali danni causati a cose e/o persone.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

DISPONE

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle forme e nei termini di legge, pubblicazione sull'App "ComuneInforma", nonché l'affissione all'ingresso del Palazzo Comunale di Monte Cremasco e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Alla ditta LD RETI ldreti@pec.ldreti.it
- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it
- Stazione Carabinieri di Pandino stcr129280@carabinieri.it
- Ufficio Tecnico Comunale ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it
- Auto Guidovie Italiane/Adda Trasporti urp@autoguidovie.it - frogato@autoguidovie.it - fbazzoni@autoguidovie.it

Dalla Residenza Municipale lì, 17 ottobre 2023

Il Sindaco

f.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

